

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1996

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono state stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/443/CE⁽³⁾;

considerando che le frattaglie destinate al consumo umano e all'industria degli alimenti per animali da compagnia sono soggette a condizioni di polizia sanitaria più rigorose; che sarebbe opportuno, come dimostra l'esperienza, rafforzare il controllo su tali prodotti indicando nel certificato sanitario il nome e l'indirizzo dello

stabilimento di trasformazione dove avrà luogo il trattamento termico;

considerando che le autorità brasiliane hanno chiesto alla Commissione di includere una parte dello Stato del Mato Grosso nei territori brasiliani da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche disossate;

considerando che un'ispezione in loco effettuata nel giugno del 1996 ha evidenziato in questa parte del Mato Grosso una situazione soddisfacente per quanto riguarda la sanità animale, i servizi veterinari e il programma di lotta contro l'afta epizootica; che sarebbe opportuno includere tale parte del Mato Grosso tra le regioni del Brasile da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche bovine disossate;

considerando che le autorità veterinarie del Brasile e del Mato Grosso hanno fornito le garanzie necessarie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato I della presente decisione. Nell'allegato III della decisione 93/402/CEE, la parte 1 è sostituita dall'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 65.

Articolo 2

- a) Durante i 60 giorni successivi alla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche dal Brasile prodotte e certificate conformemente alle disposizioni della decisione 93/402/CEE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
- b) Durante i 60 giorni successivi alla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina di frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni della decisione 93/402/CEE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal decimo giorno successivo alla notifica agli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA
CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/93	Tutto il paese
	AR-1	01/93	Territorio a sud del 42° parallelo
	AR-2	01/94	Territorio a nord del 42° parallelo, tranne Chaco e Formosa
	AR-3	01/93	Province di Entre Ríos, Corrientes e Misiones
	AR-4	01/93	Province di Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza Neuquen, Río Negro e Buenos Aires
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	01/96	Stati di: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais (eccetto le delegazioni regionali d'Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina, Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), Cáceres (escluso il comune di Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (escluso il comune di Itiquira), Barra do Garças e Barra do Bugres nel Mato Grosso
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	Comuni di: Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/93	Tutto il paese»

ALLEGATO II

ALLEGATO III

PARTE 1

CERTIFICATO SANITARIO

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere

Paese di destinazione:

Numero di certificati di salubrità⁽¹⁾:

Paese esportatore: Codice del territorio:

Ministero:

Servizio:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Tipo dei pezzi:

Tipo di imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i)⁽²⁾:

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)⁽²⁾:

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i)⁽²⁾:

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto⁽³⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione⁽⁴⁾:

.....

⁽¹⁾ Facoltativo.

⁽²⁾ Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

⁽⁴⁾ Per le frattaglie di cui all'articolo 1, lettera c), destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente o di alimenti per animali da compagnia trattati termicamente.